



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI IVREA

SEZIONE 1

Si comunica a:

DOM.TA C/O ALDUE
GLOBOCONSUMATORI ONLUS - VIA
CREMONA N. 6
ALESSANDRIA
AL

PREFETTO DI TORINO
U.T.G. AREA DEPENALIZZAZIONE PIAZZA
CASTELLO N. 205
TORINO
TO

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero:

- OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA

Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **LOMBARDO FRANCESCA**

Depositata Sentenza Numero: **433/2021**

in data : **23/09/2021**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

Difeso da:

Resistente Principale


PREFETTO DI TORINO

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Ivrea 23/09/2021

IL CANCELLIERE
Fulvio MADDIO ROCCO



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL GIUDICE DI PACE DI IVREA

in persona della Dott.ssa Francesca LOMBARDO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. R. [redacted] promossa dalla Sig.ra [redacted], (C.F. [redacted]), residente in [redacted] (TO), rappresentata e difesa da **GLOBOCONSUMATORI ONLUS**, Associazione Nazionale Consumatori, in persona del legale rappresentante, con sede in Alessandria, via Cremona n. 6, giusta delega in calce al ricorso.

Ricorrente

CONTRO

Prefettura di Torino, in persona del Prefetto *pro-tempore*, con sede in Torino, piazza Castello n. 205/199.

Resistente

OGGETTO: *Opposizione a provvedimenti prefettizi.*

CONCLUSIONI DELLE PARTI

per la *ricorrente*, dichiararsi nulli i provvedimenti impugnati;
per parte resistente respingersi il ricorso.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con ricorso regolarmente depositato in Cancelleria, la Sig.ra Sabrina LAZZARIS, si opponeva alle ordinanze emesse dal Prefetto di Torino nn:

Ordinanza prot. [redacted]	del 12/03/2021, notificata il 26/03/2021;
Ordinanza prot. [redacted]	del 12/03/2021, notificata il 26/03/2021;
Ordinanza prot. [redacted]	del 12/03/2021, notificata il 26/03/2021;
Ordinanza prot. [redacted]	del 12/03/2021, notificata il 26/03/2021;
Ordinanza prot. [redacted]	del 16/03/2021, notificata il 20/04/2021;
Ordinanza prot. [redacted]	del 16/03/2021, notificata il 20/04/2021;
Ordinanza prot. [redacted]	del 16/03/2021, notificata il 20/04/2021;
Ordinanza prot. [redacted]	del 16/03/2021, notificata il 20/04/2021;
Ordinanza prot. [redacted]	del 16/03/2021, notificata il 20/04/2021.

Tali ordinanze traevano tutte origine da verbali, con i quali la Polizia Locale del COMUNE DI SAN MAURO TORINESE le contestava la violazione dell'art. 146 c. 3 C.d.S. (rif. art. 41 c. 11 C.d.S.) in quanto in San Mauro T,se, via Italia intersezione con via Speranza, direzione via Aosta, il veicolo tg. superava la linea di arresto all'intersezione automatizzata e proseguiva la marcia nonostante la lanterna semaforica proiettasse luce rossa nel suo senso di marcia.

La violazione non veniva immediatamente contestata ai sensi dell'art. 201 c. 1-bis lett. g-bis C.d.S. e veniva rilevata a mezzo di apparecchiatura regolarmente omologata.

La ricorrente, a fondamento del suo ricorso, in sintesi, eccepiva:

- L'illegittimità della violazione in quanto rilevata con strumento installato su strada non dichiarata dal Prefetto in deroga alla contestazione immediata e con impianto installato senza la delibera di autorizzazione della Giunta Comunale;

All'udienza del 15/07/2021, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi dell'art. 132, c. 2, n. 4) c.p.c., come modificato dalla L. n. 69/2009

Il Codice della Strada all'art. 41 c. 11 dispone che *"Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l'area di intersezione, né l'attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni"*, e all'art. 146 c. 3 stabilisce che *"Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 163,00 a € 652,00."*

Ciò premesso, dall'esame degli atti e documenti di causa è emerso quanto segue.

- I verbali da cui traggono origine i provvedimenti prefettizi riguardano l'intersezione semaforica sita nel Comune di San Mauro tra la via Italia con via Speranza.
- In merito allo stato dei luoghi, in prossimità dell'intersezione, la carreggiata si presenta suddivisa in due corsie di canalizzazione.
- La corsia di sinistra è riservata alla svolta (ed è contraddistinta da apposita segnaletica orizzontale), mentre quella di destra consente la prosecuzione dritto.
- L'intersezione è regolata da lanterne semaforiche veicolari di corsia.
- In particolare, avendo come riferimento la direzione di marcia già considerata, all'intersezione, ciascuna delle due corsie è munita di una lanterna semaforica riservata.
- In occasione dell'infrazione il veicolo si trovava posizionato sulla corsia di sinistra, ossia su quella riservata alla svolta a sinistra.
- In tali circostanze, l'impianto semaforico segnalava luce rossa per la svolta a sinistra e luce verde per la prosecuzione dritto.
- Stante la luce verde relativa alla prosecuzione dritto, il veicolo proseguiva la marcia.

Preliminarmente va osservato che le intersezioni semaforiche che, come quella di specie, presentano corsie di canalizzazione nonché lanterne semaforiche dedicate, hanno il fine di consentire la preselezione e l'attestamento dei veicoli in prossimità dell'intersezione e, una volta impegnata la corsia di preferenza, i veicoli hanno l'onere di seguirne la relativa direzione riservata. La lanterna semaforica di corsia è volta a disciplinare il transito delle vetture secondo la canalizzazione prescritta.

In generale, va peraltro rilevata la prevalenza delle prescrizioni semaforiche rispetto alla segnaletica verticale ed orizzontale ex art. 38 c. 2 C.d.S.; l'applicazione dell'art. 40 C.d.S. è infatti preclusa dalla presenza della segnalazione semaforica, che comporta l'osservanza della relativa e peculiare disciplina.

Risulta inoltre ininfluyente, ai fini dell'accertamento dell'infrazione per cui è causa, la presenza di altre frecce direzionali semaforiche in quanto *"le altre frecce direzionali del semaforo sono*



destinate ai veicoli che percorrano la restante parte della carreggiata” (sul punto Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 8412/2016; in senso conforme, Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 9276/2018). Nel caso di specie la luce verde per proseguire diritto è riservata ai soli veicoli che transitano sulla diversa parte di carreggiata a ciò destinata.

In sostanza il veicolo dell'opponente, una volta impegnata la corsia di selezione era tenuto a seguirne la disciplina dettata dalla segnaletica dedicata, semaforica e orizzontale, che nel frangente imponeva l'arresto del mezzo all'incrocio e che avrebbe consentito, alla luce verde, la sola svolta a sinistra.

Invece detto veicolo ha oltrepassato la linea di arresto e proseguito la marcia, impegnando completamente e superando l'area di intersezione, e così realizzando l'infrazione come descritta in verbale.

L'infrazione in questione si è verificata in corrispondenza di intersezione, luogo che di per sé costituisce elemento di particolare pericolosità (art. 141 c. 3 C.d.S.), e che impone all'utenza la massima attenzione ed il pieno rispetto della normativa del Codice della Strada, ciò ai fini della sicurezza e prevenzione di pericoli nella circolazione. La condotta vietata nel caso di specie è da considerarsi inoltre particolarmente pericolosa e causa di intralcio al traffico.

Nel caso che ci occupa, la legittimità della sanzione è assicurata dalla rilevazione fotografica del passaggio dell'autovettura con il rosso; l'Amministrazione non è gravata da alcun onere di prova in ordine alla funzionalità della strumentazione.

In merito alle doglianze relative alla assenza della delibera autorizzativa (“delibera della Giunta Comunale”) all'installazione del rilevatore si osserva quanto segue.

L'amministrazione resistente ha prodotto determinazioni dirigenziali 181 del 03.07.19 nonché 212 del 02.08.19 Settore pianificazione e gestione territorio - Servizio Amministrativo Polizia Locale - con cui, al fine garantire l'incolumità e sicurezza pubblica e considerata l'efficienza del sistema già in uso di rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche con luce rossa, è stato deciso di implementare il numero delle apparecchiature con l'installazione di un nuovo impianto all'incrocio tra via Italia e via Speranza (ossia l'intersezione oggetto dell'accertamento per cui è causa).

L'art. 107 c. 2 TUEL (Testo unico degli enti locali di cui al D. Lgs. 267/00) riserva ai dirigenti “tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra tre le funzioni del segretario o del direttore generale”.

Pertanto, l'installazione dell'apparecchiatura in questione risulta preceduta da idoneo provvedimento autorizzativo emesso dall'organo amministrativo competente (in analogia fattispecie, sulla legittimità e sufficienza del provvedimento dirigenziale per l'installazione del rilevatore: Tribunale di Torino, sent. 992/20). In ogni caso, il giudicante, aderisce all'orientamento giurisprudenziale il quale ha affermato che la segnaletica stradale contenente divieti ed obblighi inerenti alla circolazione dei veicoli deve ritenersi comunque obbligatoria per tutti gli utenti della strada, anche a prescindere dalla legittimità del provvedimento impositivo, in ragione di una regola di normale prudenza, atteso che ciascuno è autorizzato ad improntare il proprio comportamento alla guida nel convincimento del rispetto da parte degli altri dei segnali esistenti, sia pure con l'obbligo di mantenersi in grado di fronteggiare i pericoli generati dalle possibili violazioni altrui. Non sembra ammissibile che un automobilista possa infrangere la prescrizione segnalata solo in ragione di una reale o supposta illegittimità del provvedimento che ha disposto la collocazione del segnale. A questo riferimento, per esempio, la S.C. ha affermato che: il funzionamento del semaforo ad un'ora alla quale l'apparato doveva essere spento ex art. 169 DPR n. 495/1992 non vale ad escludere l'illecito amministrativo dell'utente della strada - Cass. civ. sez. 6-2, sent. 16853/2016; la mancata indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione degli estremi della ordinanza di apposizione ex art. 77 DPR n. 495/1992, non determina l'illegittimità del segnale e, quindi, non esime l'utente della strada dall'obbligo di rispettarne la prescrizione - Cass. civ. sez. 2, sent. n. 12431/2010, Cass. sez. 2, sent. n. 21883/2009).



Stante il numero di identiche contestazioni elevate (nove!) e la conseguente onerosità della sanzione complessiva; tenuta anche in considerazione la circostanza che le condotte illecite si sono concretizzate quattro in data 12/03/2021 e cinque in data 16/03/2021, e notificate rispettivamente, le prime quattro in data 26/03/2021 e le altre cinque in data 20/04/2021, ovvero la ricorrente è venuta a conoscenza delle violazioni solo in data 26/03/2021; visto altresì il principio di ragionevolezza e proporzionalità tra le sanzioni applicate e l'offensività delle violazioni, considerata l'evidente sproporzione fra l'offensività della singola violazione e la misura della sanzione complessiva comminata (€ 4.186,60), e considerato ancora un generale principio di "equità sociale" a fronte del presumibile significativo impatto della gravosa sanzione comminata sulla conduzione della vita familiare della ricorrente, il giudice ritiene di applicare il criterio del cumulo giuridico ex art. 8 c. 1 L. 689/1981 e art. 196 C.d.S in relazione alle violazioni commesse nel medesimo giorno, e così applicando per ciascuna "serie" di dette violazioni avvenute nella medesima data, una sola sanzione, interpretando le violazioni compiute nella stessa giornata alla stregua "dell'azione od omissione" citata dalla norma.

Per tutto quanto sopra si ritiene di aderire alle argomentazioni di parte resistente e, pertanto, di respingere il ricorso.

§ § §

Attesa la natura della controversia, si ritiene di compensare interamente le spese di lite.

PQM

Il Giudice di Pace di Ivrea, visti gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 150/2011, così provvede definitivamente pronunciando:

RESPINGE

il ricorso presentato dalla Sig.ra,
avverso i provvedimenti prefettizi nn:

Ordinanza prot.	del 12/03/2021, notificata il 26/03/2021;
Ordinanza prot.	del 12/03/2021, notificata il 26/03/2021;
Ordinanza prot.	del 12/03/2021, notificata il 26/03/2021;
Ordinanza prot.	del 12/03/2021, notificata il 26/03/2021;
Ordinanza prot.	del 16/03/2021, notificata il 20/04/2021;
Ordinanza prot.	del 16/03/2021, notificata il 20/04/2021;
Ordinanza prot.	del 16/03/2021, notificata il 20/04/2021;
Ordinanza prot.	del 16/03/2021, notificata il 20/04/2021;
Ordinanza prot.	del 16/03/2021, notificata il 20/04/2021

e per l'effetto conferma l'Ordinanza prot. _____ del 12/03/2021, notificata il 26/03/2021 e l'Ordinanza prot. _____ del 16/03/2021, notificata il 20/04/2021.

Annulla le altre ordinanze sopra indicate.

Spese di lite compensate.

Così deciso in Ivrea, il 15/07/2021.

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
Fulvio MADDO ROCCO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI IVREA

23 SET 2021

DEPOSITATO IN
CANCELLERIA
IL CANCELLIERE
Fulvio MADDO ROCCO



IL GIUDICE DI PACE
Dott.ssa Francesca LOMBARDO

[Handwritten signature of Dott.ssa Francesca Lombardo]